

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1702)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 14 gennaio 1982
(V. Stampato n. 3065)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14. gennaio 1982*

Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 10, 11, 11-*bis*, 12, 13, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è prorogato fino al 30 giugno 1982.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, valutato in lire 26 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.